

Carpi, 22/11/2011

Comunicazione 28/2011

Oggetto: REACH

Il REACH è il Regolamento Europeo 1907/2006 per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, entrato in vigore nel giugno 2007 con lo scopo di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso un'accresciuta conoscenza delle sostanze chimiche utilizzate in Europa.

Quello del REACH è un percorso in divenire, fatto di scadenze successive, aggiornamenti ed implementazioni delle disposizioni normative, che riguarda la maggior parte delle aziende. Per questo motivo ci sembra utile fare il punto della situazione ad oggi, ricordando in modo sintetico alcuni concetti alla base del REACH e i principali adempimenti.

A cosa si applica? Quali sono i soggetti interessati?

Il REACH riguarda le sostanze chimiche in quanto tali o presenti all'interno di miscele o contenute negli articoli (il REACH definisce un articolo come "un oggetto la cui forma o disegno ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica").

I soggetti coinvolti sono produttori, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche e articoli.

Il regolamento REACH definisce utilizzatore a valle ogni persona, diversa dal fabbricante o dall'importatore, "che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali" (ad es., produttori di articoli, utilizzatori finali, artigiani, destinatari di articoli, formulatori, ecc.).

Quali sono gli aspetti principali del Regolamento?

- Il REACH prevede che entro il 2018 (con scadenze diverse in base alle quantità e alle caratteristiche di pericolo) tutte le sostanze prodotte / importate in quantità > 1 ton/anno per poter essere immesse sul mercato dell'Unione Europea debbano essere registrate presso l'ECHA (Agenzia Europea delle sostanze chimiche).
- L'uso di alcune sostanze "estremamente preoccupanti" (chiamate SVHC) potrà avvenire solo previa autorizzazione. L'ECHA aggiorna progressivamente un elenco di sostanze che potranno essere inserite tra quelle soggette ad autorizzazione (Candidate List); tale elenco è consultabile al link http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
- Altre sostanze e miscele, riportate nell'Allegato XVII del Regolamento, sono invece soggette a restrizioni nell'uso.

norsaq s.r.l.

sede legale: via del cantone, 11 - 41012 carpi (mo)

uffici: via doria, 4 - 41012 carpi (mo)

tel - fax: 059 / 69.33.06

e-mail: staff@norsaq.it

- Una parte fondamentale è costituita dallo scambio di informazioni tra i vari soggetti della catena di approvvigionamento.

Quali sono gli obblighi e gli adempimenti per gli Utilizzatori a valle?

La categoria degli Utilizzatori a valle, nella quale rientra la maggioranza delle aziende in qualità di utilizzatori di sostanze nell'ambito del loro processo produttivo, è soggetta a diversi obblighi, tra i quali i principali sono:

- applicare le misure di gestione del rischio indicate nelle schede di sicurezza. Per alcune sostanze / miscele, infatti, è prevista l'integrazione della scheda di sicurezza (e-SDS) con Scenari di Esposizione, in cui vengono definiti gli usi consentiti della sostanza e le misure di prevenzione e protezione da applicare
- se l'uso che si fa della sostanza non è previsto negli scenari di esposizione, l'azienda può informare il fornitore e richiedergli di inserire l'uso tra quelli riconosciuti (in alternativa, può procedere direttamente alla notifica all'ECHA)
- un Utilizzatore a valle che sia anche Produttore / Importatore di articoli, nel caso in cui in un articolo sia contenuta una sostanza SVHC inserita in Candidate List e sia
 - non registrata per quell'uso specifico
 - presente in concentrazione > 0,1% peso/peso e in quantità > 1 ton/annodeve notificare all'ECHA tale sostanza
- un Utilizzatore a valle che sia Fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC inserita in Candidate List in concentrazione > 0,1% peso/peso deve fornire al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire l'uso in sicurezza dell'articolo e comprendenti almeno il nome della sostanza. Su richiesta, tali informazioni devono essere fornite al Consumatore entro 45 giorni dalla domanda.
- utilizzare le sostanze che sono state assoggettate ad autorizzazione secondo l'uso previsto e notificare all'ECHA l'impiego di una sostanza autorizzata entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza
- attenersi alle restrizioni per la produzione e l'uso di sostanze e preparati indicate nell'allegato XVII del REACH

E' consigliabile che l'Utilizzatore a valle richieda a ciascun fornitore una dichiarazione (REACH compliant declaration) in cui si attesti il totale rispetto delle disposizioni previste dal REACH, con un eventuale richiamo nelle clausole contrattuali di fornitura.

Ricordiamo che ciascuna posizione deve essere valutata considerando nel complesso l'attività svolta dall'azienda, poiché è probabile che un soggetto ricopra più ruoli ai fini REACH, con conseguenti adempimenti diversi cui dover ottemperare.

Alleghiamo alla presente comunicazione un fac-simile di lettera per la richiesta delle informazioni basilari ai propri fornitori di sostanze, miscele e articoli, da utilizzare previa "personalizzazione".

Lo Staff Norsaq è in grado di supportarvi nella verifica degli obblighi derivanti dal Regolamento REACH cui siete soggetti e nella predisposizione delle azioni necessarie al loro rispetto.

Di seguito trovate un'offerta per l'assistenza.

Cordiali saluti.

Roberta Bedeschi

r.bedeschi@norsaq.it

LETTERA DI INCARICO

La società....., in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig., con sede in Via n., C.F. e P.I., Telefono/..... Fax/.....
 Referente aziendale per gestione REACH
 e.mail
 Iban

CONFERISCE

a NORSAQ s.r.l. con domicilio legale in via del Cantone, 11 - 41012 – Carpi (Mo) e uffici in via Doria, 4 – Carpi, l'incarico di espletare i seguenti servizi,

Per assistenza REACH

- ◆ **PERSONE IMPEGNATE NEL PROGETTO:** tecnici Norsaq
- ◆ **DATA DI ATTIVAZIONE:** entro 7 gg dall'incarico
- COSTO ASSISTENZA REACH (c/o il cliente e/o telefonica):** 47,00€ orari + IVA 21%
- ◆ **MODALITA' DI PAGAMENTO:**ricevuta bancaria a 30 gg. d.f.f.m.

....., li

Timbro e firma